



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA,

Piazza Cavour n. 29

61100 - ANCONA

Tel. 071- 5028111

Fax 071- 205464

ancona@avvocaturastato.it

Prot.

CT 2380/2019

Avv. Di Bartolomeo

OGGETTO: richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'AGS per NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ex art. 151 c.p.c. in adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Fermo con ordinanza resa in data 21-1-2020 nel giudizio iscritto al n. 624/2019 di RG Data prossima udienza per la comparizione delle parti e discussione fissata per il 28 aprile 2020.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

E, p.c.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Direzione Generale - Ufficio II

I sigg.ri Raffaele PIERGENTILI (AP 29.1.1986) e Ilaria GREGONELLI (AN 29.12.1987) hanno chiesto al Tribunale di FERMO — Sezione Lavoro — "... *In via principale, 1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che ... [sono] in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero del solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserir[li] ... nella seconda fascia (II fascia) ovvero II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto de/personale docente per la classe di concorso A047, A037, A040, A041, B026, B003, A001, A016, A060, A035, A044, B013, B018 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge (...)*".

Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2020, il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Saviano, ha autorizzato, "... *visti gli artt. 175 e 151 c.p.c., ... parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del ... verbale di udienza ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Unive4rsità e della Ricerca e dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nonché dell'Ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno e altresì dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, avendo cura che l'avviso permanga sui siti in questione almeno sino alla data utile per la costituzione in giudizio sino alla data dell'udienza di discussione, fissata per il giorno 28.4.2020, ore 11,00*

E' pervenuta l'unità richiesta da parte dell'Avv. Rosario Bongarzone, legale dei ricorrenti.

Si trasmettono affinché codesto Ufficio provveda a curarne la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Avvocatura dello Stato:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.pc..
- 2) Verbale dell'udienza innanzi al Tribunale di Fermo in data 21.1.2020 nella quale è stata resa l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
- 3) Richiesta dell'Avv. Bongarzone

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(Antonio Livio Tarentini)

AVVOCATO DELLO STATO
(Lorenza Di Bartolomeo)

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa 5 - 03036-Isola Del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FERMO

in funzione di Giudice del Lavoro

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici
proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

PIERGENTILI RAFFAELI, nato a Fermo (AP) il 29.01.1986 c.f. **PRGRFL86A29D542U**, e **GREGONELLI ILARIA** nata ad Ancona (AN) il 29.12.1987 c.f. **GRGLFI87T69A271X** rappresentati e difesi, giusta procura in calce dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone **BNGNNR65E08I838T** e dall'avv. Paolo Zinzi, **ZNZPLA88L16D810T** con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 - ISOLA DEL LIRI (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationcassino.it

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura



dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP
uspap@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege presso
 l'Avvocatura dello Stato di Ancona ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti

e contro

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Fermo e in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, classe di concorso A047, A037, A040, A041, B026, B03, A001, A016, A060, A035, A044, B013, B018, valide per gli aa.ss. 2017-2020, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Fermo, valide per il triennio 2017/2020, classe di concorso A047, A037, A040, A041, B026, B03, A001, A016, A060, A035, A044, B013, B018, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

In breve

I ricorrenti sono in possesso dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.

I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.



Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFu acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà ai ricorrenti di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto.

L'esclusione è illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore



delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle G.I.!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con



dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea



unitamente ai 24 Cfu:

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue : *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu..."

FATTO

a) Il prof Piergentili Raffaele, è in possesso di diploma di perito industriale con specializzazione in informatica, di Laurea Magistrale in



Ingegneria Informatica, conseguita in data 12.12.2012, unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti in data 09.09.2019;

b) La prof.ssa Ilaria Gregonelli, è in possesso di Diploma tecnico superiore con indirizzo moda, di Laurea magistrale in Design Computazionale conseguita in data 13.04.2017 unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti in data 10.09.2019;

1) Piergentili Raffaele e Gregonelli Ilaria hanno espletato l'ultimo servizio presso l'I.T.T. "G. e M. Montani" di Fermo;

2) Parte ricorrente ha completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

E' dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche;

3) **Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata;**

4) Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto

da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato,

dall'altro, a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".



Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.

5) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

6) In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del DM 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

7) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia in quanto il Ministero convenuto, mediante il Dm 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie (cfr. doc. allegati);

8) Ad oggi, inopinatamente, sono ancora inseriti nella terza fascia delle G.I. nonostante che i titoli in possesso della stessa la qualificano come docente abilitata all'insegnamento;

9) Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

10) La ricorrente, per l'a.s. 2019/2020 sarà scavalcata in



graduatoria da tutti i docenti della 2° fascia.

Tutto ciò premesso in fatto, agiscono in giudizio, Piegentili Raffaele e Gregonelli Ilaria per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità del Dm 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I.

Invero, il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n. 106/2016 e D.D.G. n. 107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."

Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato per le ragioni che seguono.

L'illegittimità del DM 374/2017 determina la conseguenziale



illegittimità del DM 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserita, quale docente abilitata, tra i docenti di seconda fascia.

Piergentili Raffaele è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal diploma di perito industriale con specializzazione in informatica, di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari;

Ilaria Gregonelli, è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal diploma tecnico superiore con indirizzo moda, di Laurea magistrale in Design Computazionale conseguita in data e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso ai ricorrenti di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato dai ricorrenti consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti i ricorrenti tutti hanno sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di



accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella IIa fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di



accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione

l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con



cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.



In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.



Anche il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 452/2019 pubbl. il 22/05/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost.

La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di



reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".



Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis).

Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente..."

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione



analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si converga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata



dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento.*"

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.."

E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia



delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

II

Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.
la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

1. *In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia,*



primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."

Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue:

"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in



ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

- a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;
- b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

III

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso



per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento";

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale



delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura



amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a



pubblici concorsi!!

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Fermo affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) ovvero II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso A047, A037, A040, A041, B026, B03, A001, A016, A060, A035, A044, B013, B018 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il



contributo unificato è pari ad euro 259,00.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Dm 374/2017;
2. Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019 Aggiornamento finestra semestrale;
3. Allegato al D.M. del 10.8.2017 n.616;
4. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
5. Sentenza Tribunale di Pordenone;
6. Sentenza Tribunale di Roma n. 5319/2018;
7. Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019;
8. Certificato conseguimento laurea+ esami 24 Cfu;
9. Copia inserimento ed aggiornamento graduatorie;
10. Diffida e richiesta accesso agli atti
11. Sentenza Tribunale di Cassino n. 425/2019;
12. Sentenza Tribunale di Siena n. 178/2019;
13. Procura alle liti.

Isola del Liri, 29 ottobre 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151
C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A047, A037, A040, A041, B026, B03, A001, A016, A060, A035, A044, B013, B018, valide per il triennio 2017/2020.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento,



anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno** Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP uspap@postacert.istruzione.it domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.



Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno** Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP **uspap@postacert.istruzione.it** domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona **ads.an@mailcert.avvocaturastato.it**

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della



predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 29 ottobre 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA ALLE LITI
RICORSO TRIBUNALE DEL LAVORO - INSERIMENTO 2° FASCIA GRADUATORIE DI CIRCOLO
(All. 5)

Io sottoscritto PIERGENTILI RAFFAELE nato a FERMO (AP), il 29/01/1986 e residente in MONT'URANO (FM), alla via CAGLIARI n. 42 codice fiscale PRGRFL86A29D542U conferisco mandato alla

"B&Z Società tra Avvocati s.r.l." - Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR) - C.F. e Partita Iva 03021460609 - Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494 - Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e articolazioni territoriali competenti, designando quale procuratori e difensori l'avv. Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone, Cod. Fisc. BNG NNR 65E08 1838T e l'avv. Paolo Zinzi del foro di Cassino, cod. Fisc. NZPLA88L16D810T, conferendo loro ed alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, proporre motivi aggiunti, istanze cautelari ulteriori e conferendo ai procuratori qualsiasi ulteriore potere relativo alla predetta controversia, inviare diffide stragiudiziali ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio in indirizzo telematico PEC avvantonorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it e avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it Fax 0776/809862. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.

L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di aver compreso che l'instaurazione del giudizio potrà comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al

D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D. M. Giustizia n. 48/2013.

LuoGo MONT'URANO il 12/09/2014 (data)

E' NONCHE' DALL' AB, ANDREA CARLESIMO, C.F. CRLNOR9406J83T

Firma Raffaele Piergentili

Vera ed autentica la superiore

Avv. Antonio Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Per ratifica, conferma ed accettazione

L'Amministratore e l.r.p.t. della società B&Z Società tra Avvocati s.r.l.

AB. ANDREA CARLESIMO

Al LL cal



CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA ALLE LITI
RICORSO TRIBUNALE DEL LAVORO – INSERIMENTO 2° FASCIA GRADUATORIE DI CIRCOLO
(All. 5)

Io sottoscritto GREGONELLI ILARIA nat. a
ANCONA (AN), il 29/12/1987 e residente in
MASSIGNANO-63061 (AP),
MONTECANTINO n. 24,
GRGLR187T69A271X via
conferisco mandato alla

"B&Z Società tra Avvocati s.r.l." - Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR) - C.F. e Partita Iva 03021460609 - Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR - 194494 - Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e articolazioni territoriali competenti, designando quale procuratori e difensori l'avv. Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone, Cod. Fisc. BNG NNR 65E08 I838T e l'avv. Paolo Zinzi del foro di Cassino, cod. Fisc. ZNZPLA88L16D810T, conferendo loro ed alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, proporre motivi aggiunti, istanze cautelari ulteriori e conferendo ai procuratori qualsiasi ulteriore potere relativo alla predetta controversia, inviare diffide stragiudiziali, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio in indirizzo telematico PEC avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it e avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it Fax 0776/809862. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L.

n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di aver compreso che l'instaurazione del giudizio potrà comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al

D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Luogo FERRARO il 24/09/2019 (data)

Firma Ilaria Gregonelli

Vera ed autentica la superiore

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

Per ratifica, conferma ed accettazione

L'Amministratore e l.r.p.t. della società B&Z Società tra Avvocati s.r.l.



N. R.G. 624/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Dott.ssa Elena Saviano,
letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 cpc
fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa
l'udienza del **21 gennaio 2020, ore 9.45**
Fermo, 21.11.2019

Il Giudice
Dott.ssa Elena Saviano



N. R.G. 624/2019



Tribunale Ordinario di Fermo

Tribunale di Fermo - Sez. Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 624/2019

tra

RAFFAELE PIERGENTILI, ILARIA GREGONELLI, con il patrocinio dell'Avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA LAVORO CORSO CAVOUR 51. FERMO

ATTORE/I

e

MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, AMBITO TERRITORIALE PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, con il patrocinio della dott.ssa MARISA MARCONI, elettivamente domiciliato in VIA DINO ANGELINI N. 22 C/O MIUR 63100 ASCOLI PICENO

CONVENUTO/I

Oggi **21 gennaio 2020**, innanzi al dott. Elena Saviano, sono comparsi:

Per **RAFFAELE PIERGENTILI e ILARIA GREGONELLI** l'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO oggi sostituito dall'avv. Torresi Annalisa, la quale insiste per l'istanza di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 e chiede fissarsi udienza di discussione con termine per note

Per **MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** la dott.ssa MARISA MARCONI

Il Giudice,

visti gli artt. 175 e 151 c.p.c.,

autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del presente verbale di udienza ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, nonché dell'Ufficio scolastico



provinciale di Ascoli Piceno e altresì dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, avendo cura che l'avviso permanga sui siti in questione almeno sino alla data utile per la costituzione in giudizio sino alla data dell'udienza di discussione, fissata per il giorno **28.4.2020, ore 11,00**;
si avvisano i controinteressati che potranno costituirsi entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza.

Il Giudice
dott. Elena Saviano



RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto **ANTONIO ROSARIO BONGARZONE** (C.F. BNGNNR65E08I838T), con studio in Via Siracusa 5, via siracusa 5 03036 Isola Del Liri (FR), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **PIERGENTILI RAFFAELE** (C.F. PRGRFL86A29D542U), in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente:

- **DECRETO FISSAZIONE UDIENZA: 13097466s.pdf.p7m** contenente Decreto di fissazione udienza
- **PROCURA ALLE LITI: Procure alle liti ricorrenti(1).pdf.p7m** contenente Procure alle liti ricorrenti
- **RICORSO: Ricorso Piergentili Gregonelli ex art. 414 c.p.c. 24 Cfu(1).pdf.p7m** contenente Ricorso Piergentili Gregonelli ex art. 414 c.p.c. 24 Cfu

tutti in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) - - Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona , all'indirizzo PEC ads.an@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).**
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n. 624/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che gli allegati **13097466s.pdf.p7m** (Decreto di fissazione udienza), **Procure alle liti ricorrenti(1).pdf.p7m** (Procure alle liti ricorrenti), **Ricorso Piergentili Gregonelli ex art. 414 c.p.c. 24 Cfu(1).pdf.p7m** (Ricorso Piergentili Gregonelli ex art. 414 c.p.c. 24 Cfu) sono conformi alle copie digitali presenti nel fascicolo informatico di cancelleria dai quali sono stati estratti;

Firmato digitalmente da
ANTONIO ROSARIO BONGARZONE